



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Sassari

I Sezione Civile

Il Giudice **[REDACTED]** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 183/2016, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato

DA

[REDACTED]

[REDACTED]

SANNA COSTANTINO

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sorgentone ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in via degli Astronauti n. 2/D, come da procura in calce all'atto introduttivo

ATTORI OPPONENTI

contro

[REDACTED] S.P.A.

rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Sassari via Cavour n. 88, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

CONVENUTA OPPOSTA

CON L'INTERVENTO DI

[REDACTED]

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Roma n.71 a Sassari, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2019

CONVENUTA - INTERVENUTA

CONCLUSIONI: all'udienza del 23.06.2020 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 1135/2015 – R.G. 3919/2015 (dichiarato immediatamente esecutivo), emesso dal Tribunale di Sassari in data 30.10.2015, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di euro 294.000,00 oltre interessi e spese a titolo di scoperto di conto corrente n. 540.67 del 24.05.2001 e dei conti anticipi n. 62445510.14, 62445810.23, gli attori (fideiussori del debitore principale **WOSMARK S.R.L.** società dichiarata fallita con sent. 38/2014 del 16.10.2010) hanno convenuto in giudizio la **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** chiedendo la revoca del predetto decreto per i seguenti motivi: (1) applicazione di interessi non validamente pattuiti; (2) applicazione di interessi usurari; (3) applicazione illegittima della commissione massimo scoperto (CMS).

In data 21.04.2016, si è costituita la **MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei garanti fideiussori poiché il relativo rapporto (v. atti del 21.05.2001 e del 17.08.2020) andava qualificato come “contratto autonomo di garanzia”.

Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 cpc (v. ordinanza del 9.06.2016), concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita con CTU contabile limitata a calcolare l'importo delle CMS e altre commissioni non validamente pattuite e applicate al rapporto di conto corrente in oggetto (v. ordinanza del 24.05.2017).

Nelle more, in data 24.10.2019, è intervenuta in giudizio ex art. 111 cpc la **MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, in qualità di mandataria della **MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.R.L.**, quale cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo

opposto.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 23.06.2020 previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.

*

A fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli opposenti, per il tenore letterale dell'obbligazione di garanzia assunta, occorre rammentare che sebbene in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, la suddetta rinuncia non opera, tuttavia, in caso di eccezioni fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.

In applicazione dei principi richiamati, nel caso di specie, si ritiene doveroso valutare - anche nel rapporto con il garante - la fondatezza delle censure di illiceità formulate nell'atto di opposizione (i.e. illiceità dell'applicazione di CMS e applicazione di interessi usurari); sono invece inammissibili le ulteriori doglianze sollevate.

Ebbene, le doglianze relative al superamento del tasso di usura devono essere respinte per due ordini di ragioni: (1) secondo costante giurisprudenza, è onere della parte che allega tale circostanza di allegare e indicare specificatamente quali i modi, i tempi e la misura del superamento del cd tasso soglia nel caso concreto, e già sotto questo profilo la domanda deve essere respinta, poiché nell'atto introduttivo non si rinvergono gli elementi appena richiamati; (2) la contestazione degli opposenti presuppone la disapplicazione delle istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti perché a suo dire tendenti all'aggiramento

dell'art. 644 c.p., circostanza smentita dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.

Per tali ragioni, il Tribunale conferma l'inammissibilità della dedotta CTU contabile, posto che - com'è noto - la consulenza non può essere utilizzata al fine di supplire alle carenze (assertive e) probatorie delle parti - di cui esse sono responsabili in virtù della ripartizione dell'onere (assertivo e) della prova - o per compiere le cd. indagini esplorative ed investigative alla ricerca di elementi e fatti non (allegati e/o) provati (Cass., 16 marzo 1996, n. 2205. In senso conforme, tra le altre, Cass., 30 novembre 2005, n. 26083; Cass., 6 aprile 2005, n. 7097; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17555; Cass., 4 novembre 2002, n. 15399; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3374).

*

Risulta invece fondata la contestazione relativa alle commissioni non validamente pattuite; invero, dal documento "lettera di conferma dell'apertura del conto corrente n. 540,67 con sottoscrizione del cliente" (prodotto dalla Banca al doc. 1) risultano pattuiti sia il tasso creditore sia il tasso debitore, mentre la commissione di massimo scoperto è regolata con decorrenza 24 maggio 2001 da un'aliquota pari allo 0,0000%.

Ciò nonostante, all'esito della relazione tecnica d'ufficio effettuata in corso di causa è emerso che:

"Dal terzo trimestre del 2002 al secondo trimestre 2009, le commissioni di massimo scoperto sono applicate, sistematicamente, scomponendo la base di calcolo (massimo scoperto di periodo) in due componenti: - un primo "scaglione" da riferirsi, chiaramente, allo scoperto "entro il fido" (aliquota 0 della tabella); - un secondo scaglione, con aliquota maggiorata, da riferirsi all' "extra-fido" (aliquota 1 della tabella). Non risulta, altresì, indicata sino al 17 agosto 2010, l'eventuale esistenza di un affidamento formalmente concesso. Emerge invece - dall'esame delle liquidazioni delle competenze - l'applicazione di condizioni

(tassi e aliquota di c.m.s.) differenziate in ragione di diversi livelli di saldo dare (...) Dal terzo trimestre del 2009 sul conto corrente n.540,67 è stata addebitata la commissione “corrispettivo su accordato” pari ad euro 375 per trimestre e calcolata applicando una percentuale pari allo 0.5% su un accordato di 75.000 euro per un valore totale di 8.258,29 euro”.

Ebbene, occorre prendere atto che la misura della “commissione di massimo scoperto” e la “commissione corrispettivo su accordato” così come applicate non trovano alcun riferimento contrattuale, posto che, come si è detto, il contratto di apertura di conto corrente nulla dice a riguardo e non sono rinvenibili in atti copie della dichiarazioni di variazione contrattuale concordata.

Inoltre, risulta essere stata addebitata nel medesimo conto in oggetto, per tre trimestri, la “commissione di istruttoria veloce” (CIV), senza che risulti la relativa pattuizione.

Il CTU ha quindi calcolato i relativi importi da espungere dal saldo di conto corrente:

1) importo della “commissione di massimo scoperto” = 16.460,37 euro

2) importo della “commissione corrispettivo su accordato” = 8.258,29

euro

3) importo della “commissione istruttoria veloce” (CIV) = 1.240,00 euro

per un totale delle commissioni addebitate (ma non pattuite) pari a 25.958,66 euro, oltre ad un valore forfettario degli interessi correlati a tali addebiti pari ad euro 44.000,00 (importo espressamente accettato come corretto da entrambe le parti, v. verbale di udienza del 30.05.2018).

In ragione di ciò, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e poiché la convenuta opposta ha pienamente soddisfatto l’onere della prova sulla stessa incumbente come attrice in senso sostanziale, gli attori opponenti devono essere condannati al pagamento della somma risultante dall’espunzione dal capitale preteso in sede monitoria dell’importo sopra indicato: 294.000,00 –

44.000,00 = 250.000,00 euro, oltre interessi legali, decorrenti dal 8.10.2014 per quanto attiene al conto corrente e da ogni singola scadenza in ordine ai rapporti di anticipo fatture, sino al saldo effettivo.

*

Le spese di lite vengono parzialmente compensate per la quota del 15% stante la reciproca soccombenza delle parti (in merito alle CMS applicate al conto corrente) e poste a carico per la residua (più consistente) quota in capo agli opposenti maggiormente soccombenti (in considerazione della proporzione della statuizione di condanna di rilevante importo) e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi ex DM 55/2014 e succ. mod.; le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della convenuta (soccombente relativamente al quesito oggetto di indagine peritale).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna **ANNA ALESSANDRA CATERINA CADEDDU MARIA,**

COSTABILE al pagamento a favore di **CREDITO CREDIT**

SOLUTIONS S.P.A., in qualità di mandataria della **SIENA NPL 2016 S.R.L.**

cessionaria del credito azionato monitoriamente da **MONTE DEL PASCHIO DI**

SIENA S.P.A. della somma di euro 250.000,00 euro, oltre interessi legali,

decorrenti dal 8.10.2014 per quanto attiene al conto corrente e da ogni singola scadenza in ordine ai rapporti di anticipo fatture, sino al saldo effettivo;

3) compensa tra le parti le spese di lite nella quota del 15% e condanna

ANNA ALESSANDRA CATERINA CADEDDU MARIA, ANNA

COSTABILE al rimborso della residua quota percentuale delle spese di lite in

favore di **PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.** in qualità di mandataria della **SIENA NPE 2018 S.R.L.** liquidata in euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15% ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55, I.V.A. e C.P.A.;

4) pone le spese di CTU a carico di **PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.** in qualità di mandataria della **SIENA NPE 2018 S.R.L.**

Così deciso in Sassari il 30 novembre 2020.

IL GIUDICE

Maria Guadalupi